

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

- Maria Cristina Lauria, iscritta al R.U.I. n. A000101486 in data 02.04.2007, mlauria@assistudiolauria.it mclauria@pec.it, responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa e legale rappresentante della Società sottoindicata
- Elena Nocentini, iscritta al R.U.I. n. E000086761 in data 11.05.2007, elena@assistudiolauria.it, dipendente, addetto all'attività di distribuzione assicurativa, anche all'esterno dei locali, della Società sottoindicata
- Erika Molinari, info@assistudiolauria.it, dipendente, addetta all'attività di distribuzione assicurativa all'interno dei locali della Società sottoindicata

Assistudio Lauria s.r.l., con sede legale ed operativa posta in viale Ugo Bassi 23 - 50137 Firenze (FI), C.F. e P.iva 06758010489 - tel 055 579529 info@assistudiolauria.it helvetia@assistudiolauria.it assistudiolauriasrl@pec.it www.assistudiolauria.it, iscritta al R.U.I. n. A000582294 in data 14.09.2017 (di seguito "Società Agente")

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Imprese di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: CNP Vita Assicura s.p.a., Helvetia vita s.p.a.

Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

x non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap")

- fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, c. 3, del Cap, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
- l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, c. 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies, Cap;
- l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente;
- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi.

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, c. 7, del Cap:

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

a) Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata

- x commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- onorario corrisposto direttamente dal cliente
- x altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra.

b) Importo del compenso corrisposto dal Cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto par a euro _____(ove non sia possibile specificare l'importo, indicare il metodo per calcolarli) N.A.

c) Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:(specificare importo)N.A.

d) importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione:(specificare importo). L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Reg. UE n. 1286/2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private. N.A.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto; altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utileoppure
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:
- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.